



**COMUNE DI
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**
Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 47

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Ricorso al TAR proponente Mellano Michelangelo avverso provvedimento amministrativo prot. n. 590/2015. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.

L'anno **2015** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CAVAGLIA' Marco	Sindaco	Sì	
2	PROCHIETTO Antonio	Assessore	Sì	
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Marco SINDACO,

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con istanza edilizia prot. n. 1161 in data 08 aprile 2014 è pervenuta istanza edilizia di Denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3 – DPR 380/2001 e s.m.i. inerente lavori di Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso civile abitazione;
- in data 30/04/2014 prot. 1382-1385 lo Sportello Unico per l'Edilizia (Ufficio tecnico) ha provveduto ad inoltrare richiesta di integrazioni documentali e di versamento del contributo di costruzione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione);
- in data 26/08/2014 è pervenuta al prot. n. 2641 risposta da parte della proprietà con la quale viene contestata integralmente la richiesta di contributo di costruzione;
- a conferma di quanto richiesto con la precedente comunicazione l'Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere e trasmettere una controrisposta in data 01/09/2014 (per quanto concerne il contributo di costruzione);
- in data 06/10/2014 prot. 3116 la proprietà ha provveduto a trasmettere un parere legale (da parte dello Studio legale Pomerio e Associati) che nuovamente contesta integralmente la richiesta di contributo di costruzione;

Dato atto che con D.G.C. n. 63 del 10.11.2014 si procedeva ad affidamento dell'incarico di consulenza legale all'avv. Alessandra Golinelli, con studio legale Golinelli in Mondovì, relativamente alla problematica urbanistico/edilizia dell'istanza prot. n. 1161 dell'8/4/2014 al fine di avvalersi di un supporto giuridico esperto nella ponderazione delle questioni sollevate dalla proprietà al fine di non addivenire ad un inevitabile contenzioso con la stessa

Visto il parere reso dal predetto legale, assunto al prot. N. 3942 del 16.12.2014, dal quale emerge la correttezza della richiesta integrale del costo di costruzione.

Visto il Ricorso al TAR Piemonte presentato dalla proprietà avverso il provvedimento adottato dall'ufficio Tecnico Comunale – provvedimento n. 590/2015 avente ad oggetto comunicazione relativa alla debenza dei costi di costruzione - notificato al Comune di Monasterolo di Savigliano, a mezzo del servizio postale in data 24.04.2015

Ritenuto:

- necessario costituirsi in giudizio per sostenere il provvedimento adottato dall'Ufficio Tecnico Comunale, già supportato dal parere legale positivo prot. 3942/2014.
- provvedere in merito, incaricando l'Avv. Alessandra Golinelli con studio legale Golinelli in Mondovì, per l'attività di costituzione in giudizio innanzi al TAR.

Visto il preventivo dell'Avv. Alessandra Golinelli, assunto al prot. 1397 del 05.05.2015, per l'attività di costituzione in giudizio innanzi al Tar avverso il ricorso proposto dal Sig. Michelangelo Mellano, per la prima fase pari ad € 800, 00 oltre accessori e costi complessivi per un tale di € 1.167,00

PRESO ATTO:

- della normativa in materia di conferimento incarichi esterni introdotta dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);
- del co. 9 dell'art. 1 del D.L. n.168/2004 e ritenuto che non trattasi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico "de quo" non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;
- la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale, in base alle considerazioni per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa;
- che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, sez.reg. di controllo per la Lombardia, delibera 12.05.2008, n.29) non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia di procedure di evidenza pubblica.

Richiamata la sentenza n. 2730/12 della IV sezione del Consiglio di Stato in forza della quale:

- il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.
- Il singolo incarico di patrocinio legale, risulta pertanto, incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti, a causa della *"non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici"*.

Acclarata l'urgenza di procedere al conferimento d'incarico al suddetto professionista per la prima fase per l'importo di € 800, 00 oltre accessori e costi complessivi per un tale di € 1.167,00

Dato atto che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria, giusta motivazione in narrativa espressa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese dai presenti.

DELIBERA

- Di conferire mandato allo Studio Legale Avv. Alessandra Golinelli , con studio legale Golinelli in Mondovì, che ha dato la propria disponibilità, per la costituzione in giudizio innanzi al TAR avverso il ricorso proposto dal Sig. Michelangelo Mellano per l'importo , per la prima fase, pari ad € 800,00 oltre accessori e costi complessivi per un tale di € 1.167,00.
- Di autorizzare il sindaco pro-tempore del Comune ad agire in nome e per conto del Comune per la tutela delle proprie ragioni;
- Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti consequenziali;
- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti competenti;
- Di trasmettere copia del presente atto all'Avv. Alessandra Golinelli con studio legale Golinelli in Mondovì.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 18.03.2000 n.267, stante l'urgenza motivata al rispetto dei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cavallera Enrico

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE

f.to Cavaglià Marco

IL SEGRETARIO

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **18 MAGGIO 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **18 MAGGIO 2015** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 18 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **11 MAGGIO 2015**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario